



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Responsabilità sanitaria

Emilio Iannello	- Presidente -	
Marco Dell’Utri	- Consigliere -	R.G.N. 22383/2023
Giuseppe Cricenti	- Consigliere -	
Alberto Crivelli	- Consigliere -	Cron.
Simona Sansa	- Consigliere Rel. -	CC – 12/03/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22383/2023 R.G. proposto da
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, rappresentata e difesa dall’Avv.
[redacted] domiciliata digitalmente *ex lege*;

- *ricorrente* -

contro

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
rappresentati e difesi dall’Avv. [redacted] e dall’Avv. [redacted],
domiciliati digitalmente *ex lege*;

- *controricorrenti e ricorrenti incidentali* -

nonché contro

[redacted] [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’Avv. [redacted], domiciliata digitalmente
ex lege;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1679/2023 depositata in data 2 ottobre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere Simona Sansa.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25.11.2025 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente moglie (la prima) e figli (gli altri tre) di [REDACTED] [REDACTED] convennero davanti al Tribunale di Siracusa la Azienda sanitaria provinciale di Siracusa chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti per il decesso del loro familiare, ricoverato in data 20.9.2011 a seguito della frattura del femore sinistro presso la Divisione di Ortopedia dell'Ospedale [REDACTED] di [REDACTED]. I ricorrenti dedussero che [REDACTED] [REDACTED] in data 28.9.2011 venne sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi dell'anca sinistra, che fu colpita da due batteri (*acinetobacter baumannii* complex ed *enterococcus faecalis*) a causa della sala operatoria non sterilizzata, e, in conseguenza della infezione contratta, decedette in data 22.11.2011.

Si costituì la A.S.P. di Siracusa, la quale contestò la domanda e chiese di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Compagnia di Assicurazioni, [REDACTED] [REDACTED] Ltd., per essere da essa garantita in forza della polizza n. [REDACTED] emessa il 15.2.2011.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la [REDACTED] [REDACTED] Ltd., eccependo la inefficacia e inoperatività della polizza assicurativa per effetto della clausola *claims made*.

L'adito Tribunale, con ordinanza n. 1693/2019 del 30 maggio 2019, accolse la domanda risarcitoria e rigettò l'eccezione di inoperatività della polizza, condannando l'A.S.P. e la [REDACTED] [REDACTED] Ltd. al pagamento, in solido, della somma di € 250.000,00 oltre alle spese del giudizio.



2. Proposto appello, la A.S.P. ha chiesto la riforma dell'ordinanza n. 1693/2019, ribadendo di avere adottato tutte le misure idonee per sanificare la sala operatoria, per sterilizzare gli strumenti chirurgici e di aver somministrato al paziente, prima e dopo l'intervento, una adeguata terapia farmacologica.

La [REDACTED] [REDACTED] Ltd. ha proposto appello limitatamente alla declaratoria di inefficacia della polizza assicurativa.

Riuniti i due giudizi e disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1679/2023 depositata il 2 ottobre 2023, ha rigettato l'appello della A.S.P., ha accolto l'appello incidentale proposto dagli eredi di [REDACTED]—[REDACTED] condannando la A.S.P. al pagamento delle seguenti somme: [REDACTED] euro 265.835,00; [REDACTED]—[REDACTED] euro 181.710,00; [REDACTED]—[REDACTED] euro 181.710,00; [REDACTED]—[REDACTED] euro 188.740,00. Ha infine accolto l'appello promosso da [REDACTED] [REDACTED] Ltd., rigettando la domanda di garanzia formulata dall'Azienda sanitaria di Siracusa.

3. Avverso tale sentenza la A.S.P. propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, cui resiste la [REDACTED] [REDACTED] Ltd. (ora [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.) con controricorso.

[REDACTED]—[REDACTED] [REDACTED]—[REDACTED] [REDACTED]—[REDACTED] e [REDACTED] depositano controricorso con ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui si oppone la A.S.P. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'A.S.P. di Siracusa lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 99 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per non avere i ricorrenti incidentali provato, nel corso del giudizio di merito, la loro qualità di eredi né prodotto documentazione idonea a fornire tale dimostrazione. Eccepisce, pertanto, la loro carenza di



legittimazione, evidenziando che, trattandosi di mera difesa, essa può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, in un caso di successione del processo, ha precisato che colui il quale si costituisce in giudizio come successore di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità ed il fatto che non vi siano altri eredi. Tuttavia, il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, o nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. n. 15031 del 21/7/2016; ma anche Cass. 2356/1985, riferita proprio alla contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale; Cass. 5640/1990; Cass. 5576/1997; Cass. 3112/1999; Cass. 4381/2009; Cass. 25341/2010, anch'essa concernente la contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale).

In termini più generali, si è chiarito che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. n. 15196 del 12/06/2018).

Qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum"



del giudizio di appello (Cass. n. 15430 del 13/6/2018; Cass. n. 31227 del 29/11/2019).

Venendo al caso di specie, la ricorrente introduce, per la prima volta in sede di legittimità, la questione della titolarità del diritto risarcitorio in capo agli attori, questione che non risulta sia mai stata oggetto di controversia nel giudizio di merito. In tal caso, incombendo sul ricorrente l'onere di allegare l'avvenuta deduzione nel merito e di indicare specificamente in quale atto processuale essa sia stata introdotta, tale onere nella specie non è stato assolto.

Ne consegue la novità della censura, estranea ai limiti oggettivi del giudizio di cassazione, che non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante l'introduzione di questioni nuove implicantì ulteriori accertamenti di fatto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 132, comma 2 n. 4, e 156 c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello riportato integralmente le conclusioni dei CTU, con "motivazione apparente", senza considerare le difese e le argomentazioni della A.S.P., sebbene fosse tenuta a "verificare l'attendibilità della consulenza d'ufficio in relazione alle criticità a questa mosse". Deduce la ricorrente che i provvedimenti giudiziari non possono essere sottratti all'obbligo di motivazione altrimenti dovendosene rilevare la nullità per motivazione apparente, in quanto priva di autonomo processo deliberativo.

Il motivo è infondato.

Deve osservarsi al riguardo che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei



consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. [33742](#) del 16/11/2022; Cass. n. 1815 del 2/2/2015).

Nel caso in esame la Corte d'appello, dopo aver premesso di aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica affidando il mandato ad un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista infettivologo proprio in considerazione delle critiche formulate dall'appellante avverso la perizia espletata nel giudizio di primo grado, ha riportato integralmente le "considerazioni e conclusioni" del collegio peritale, divenute pertanto parti integranti della motivazione. La risposta alle note controdeduttive dell'azienda sanitaria è stata fornita dai consulenti tecnici e la Corte territoriale ha concluso facendo proprie le argomentazioni finali dei medesimi.

Non emerge, dunque, alcun vizio di nullità della decisione, che al contrario presenta una motivazione ampiamente esaustiva anche rispetto alle contestazioni della controparte.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto che i familiari di ██████████-█████████ avessero fornito la prova degli elementi costitutivi della invocata responsabilità extracontrattuale della A.S.P., mentre invece essi non avevano dimostrato né la sussistenza del fatto illecito né il nesso eziologico tra l'evento lesivo lamentato e la condotta omissiva dell'A.S.P.. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello sarebbe incorsa in un evidente vizio di motivazione, poiché ha recepito le considerazioni dei consulenti tecnici, i quali non avevano effettuato il "giudizio controfattuale" per



verificare se, una volta ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo si sarebbe potuto evitare.

Il motivo è inammissibile.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 18092 del 31/08/2020).

Nella specie, pur rubricato come violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., il motivo non individua puntualmente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che si assumono in contrasto con le norme richiamate o con il relativo diritto vivente, ma si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio alla ricostruzione operata dal giudice di merito. Ne deriva che la censura non investe l'impostazione giuridica della fattispecie, bensì la ricognizione del fatto storico e del nesso causale – profilo sindacabile, come si è detto, solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e non già del n. 3. In tal modo non è rispettato il paradigma dello specifico *error iuris*, risolvendosi il motivo in una critica al giudizio di fatto, inammissibile in questa sede.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello reputato che la documentazione prodotta dalla A.S.P. fosse eccessivamente generica e come tale inidonea a fornire la prova liberatoria in ordine all'impossibilità di prevenire la contrazione dell'infezione nosocomiale contratta dal paziente. Deduce la ricorrente,



invece, di avere fatto tutto il possibile che la scienza prevede per evitare il rischio di infezione e di aver documentato in modo specifico e dettagliato le misure di prevenzione adottate per scongiurare il danno.

Il motivo è inammissibile.

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. [23940](#) del 12/10/2017; Cass. n. [3572](#) del 11/02/2021). In particolare, il vizio previsto dal riformulato art. 360 n. 5 c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ebbene, la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è formulata al di fuori dei rigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché non si allega né che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte in causa, né che le abbia valutate secondo un criterio legale diverso da quello prescritto, ma si mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, e come tale non è idonea ad integrare il vizio denunciato.

Analoga inammissibilità riguarda la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo affatto prospettato un erroneo spostamento dell'onere probatorio rispetto allo schema normativo, bensì contestandosi, ancora una volta, la valutazione del materiale probatorio.

Quanto al preteso omesso esame di fatti decisivi, la censura formulata non rispetta i requisiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e, comunque, è preclusa dall'operatività dell'art. 360, quarto comma, c.p.c.,



trattandosi di sentenza d'appello conforme, sui punti rilevanti, a quella di primo grado.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 183 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non fornita, da parte dell'A.S.P., la prova in ordine al rispetto delle regole di prevenzione e, al contempo, per non avere ammesso la prova testimoniale articolata dall'Azienda sanitaria.

Il motivo è inammissibile.

La mancata ammissione della prova testimoniale non è di per sé riconducibile a un vizio di violazione di legge sostanziale, atteso che il sindacato *in iure* investe la decisione sul merito della domanda, non quella, meramente strumentale, sulle richieste istruttorie. Il provvedimento che nega l'ammissione di un mezzo di prova è censurabile, in astratto, solo per violazione di norme processuali ovvero per vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; e la violazione del "diritto alla prova" rileva come *error in procedendo* solo quando il giudice fonda il diniego su inesistenti decadenze o preclusioni ovvero su una inammissibilità apodittica del mezzo, senza alcuna valutazione di rilevanza.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha esplicitato che i capitoli testimoniale erano rivolti a dimostrare, in via del tutto generica, l'adozione di misure di prevenzione delle infezioni, senza alcuno specifico aggancio al caso concreto del paziente ██████ reputandoli perciò inutili ai fini della decisione.

Si tratta, dunque, di una scelta valutativa di merito, inscindibilmente intrecciata all'apprezzamento complessivo delle prove, censurabile, al più, sul terreno del vizio motivazionale. Nella specie, tuttavia, la doglianza – pur formalmente impostata come *error in iudicando* e *in procedendo* – si risolve nella prospettazione di una questione di fatto e si palesa



inammissibile sia perché non conforme al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sia perché, anche sotto tale profilo, preclusa dalla doppia conforme.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado, pur ritenendo che fossero "scarne" le "allegazioni degli attori in merito al danno parentale", hanno poi accolto il ricorso incidentale, riconoscendo il diritto al risarcimento per un importo superiore (€ 817.995,00) rispetto a quello liquidato in primo grado (€ 250.000,00).

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis* n. 1 cod. proc. civ.

La Corte di merito ha infatti deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Ed invero, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione *iuris tantum*, fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (v. Cass. n. 9010 del 21/3/2022 Rv. 664554; v. anche, conf., *ex multis*, Cass. n. 34419 del 2024; n. 26185 del 2024; n. 25774 del 2019; n. 28989 del 2019; n. 3767 del 2018, Rv. 648035 - 02).

Conformemente a tale principio, la Corte d'appello ha attribuito rilievo al fatto che nella specie la domanda fosse stata presentata dalla vedova e



dai tre figli del paziente deceduto e che, per contro, l'appellante non avesse fornito alcuna prova contraria.

Con l'odierno ricorso l'A.S.P. non aggiunge nulla di diverso rispetto a quanto motivato dalla Corte d'appello né contiene una valida critica alla decisione impugnata, e tanto rende la censura inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c..

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322, 1341, 1917 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che la Corte d'appello non abbia valutato la liceità della clausola *claims made* ai limiti imposti dalla legge ai sensi dell'art. 1322 c.c..

Insiste, poi, la ricorrente nell'evidenziare che la polizza assicurativa n. [REDACTED] con decorrenza dal 31-01-2011 al 31-01-2013, fosse operativa, indipendentemente dalla clausola *claims made*, in quanto sia il decesso del sig. [REDACTED] sia la prima richiesta risarcitoria nei confronti dell'A.S.P. intervennero nel periodo di operatività della polizza.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole *on claims made basis*, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1 c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. 29437 del 2024).

La Corte d'appello, dopo aver ripercorso il più recente orientamento di questa Corte in materia di contratto di assicurazione *on claims made*, ha



precisato che la polizza assicurativa relativa al periodo 31.01.11-31.01.13 copriva i sinistri verificatisi nel periodo di polizza, purché fossero conseguenza di fatti verificatisi non prima del 28.6.2004 ed a condizione che il sinistro venisse denunciato all'assicurazione non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza della durata polizza (art. 2 del contratto). Compiute queste premesse, ha concluso ritenendo valida la clausola *claims made* sia per il suo concreto contenuto sia per la presenza della "retroattività" e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha escluso la operatività della garanzia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'azienda sanitaria assicurata ad [REDACTED]

Il motivo di ricorso, incentrato su argomentazioni non utili a confutare un costante orientamento interpretativo di questa Corte, è inammissibile, sia perché censura l'applicazione da parte del giudice d'appello di una regola di giudizio in realtà conforme a giurisprudenza ormai consolidata (art. 360-*bis* n. 1 c.p.c.), sia perché muove da un dato fattuale diverso da quello acclarato in sentenza ove è chiaramente affermato che, ai sensi dell'art. 2 della polizza, la copertura era condizionata alla denuncia del sinistro fatta dall'assicurato alla assicurazione.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e denuncia la inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda di restituzione formulata dalla [REDACTED] nei confronti della A.S.P., in quanto – a suo dire – sarebbe passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che ha condannato la compagnia di assicurazioni, in solido con l'azienda sanitaria, al risarcimento del danno nei confronti degli eredi di [REDACTED].

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza della Corte d'appello che spiega (peraltro correttamente) le ragioni per le quali nessun giudicato può trarsi dalla condotta processuale in appello della compagnia di assicurazioni.



9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza ha condannato la A.S.P. alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, mentre avrebbe dovuto porle a carico di costoro.

Il motivo è inammissibile, poiché non articolato in termini di specifica censura alla regolamentazione delle spese, che la Corte d'appello ha correttamente operato secondo il principio di soccombenza, ma si risolve in una mera contestazione della statuizione senza argomenti idonei a metterne in discussione la legittimità; esso si configura, dunque, come un "non motivo" ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c..

Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 20870 del 26/07/2024; Cass. n. 16038 del 26/06/2013).

10. Con l'unico motivo di ricorso incidentale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] lamentano la violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto, sulle somme liquidate devalutate al momento del decesso e poi rivalutate anno per anno, riconosciuto gli interessi compensativi con decorrenza dalla domanda giudiziale anziché, come più correttamente, dall'illecito.



Il motivo è fondato.

È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito (Cass. n. 10376 del 17/04/2024).

Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899).

Affermazioni, queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376), sempre che, beninteso, una domanda di



liquidazione degli stessi sia stata formulata. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938).

Nella specie, la Corte d'appello, sia in motivazione (pag. 28) sia in dispositivo (pag. 37), ha riconosciuto agli eredi di [REDACTED] [REDACTED] gli interessi sulla somma liquidata, con decorrenza dalla data della domanda anziché dal verificarsi dell'illecito, ovvero del decesso avvenuto in data 22.11.2011.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente alla decisione di condanna al pagamento degli interessi al tasso legale sulle somme liquidate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] degli interessi al tasso legale dall'illecito fino al momento del pagamento da calcolarsi sulle somme liquidate. Al riguardo ritiene il Collegio che l'art. 384 cod. proc. civ. debba essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, da distrarsi, quanto ai ricorrenti incidentali, in favore dei loro difensori dichiaratisi antistatari.

Dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti incidentali e del loro dante causa, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.



P.Q.M.

accoglie il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito dispone che sulle somme liquidate nella sentenza impugnata, devalutata alla data del decesso della vittima primaria, andranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla stessa data; fermo il resto.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna, in euro 18.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, distratte quelle riferite ai ricorrenti incidentali in favore dei loro difensori distrattari, Avv.ti [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Oscuramento dati come da motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 marzo 2026.

Il Presidente

Emilio Iannello

